

« La disposizione di questo paragrafo non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità. »

La parola è al deputato Gallozzi.

GALLOZZI. Io aveva domandato la parola per aggiungere un quinto comma, e mi riserverei perciò di parlare quando saremo giunti a tal punto.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che parlasse adesso, perchè, non essendovi su quest'articolo proposto alcun altro emendamento, credo che si voterà nel suo complesso.

CAPONE. Domandiamo la divisione.

PRESIDENTE. Se è chiesta la divisione, allora, com'è di diritto, io porrò a partito l'articolo paragrafo per paragrafo. Ora la parola spetta al deputato Lazzaro.

LAZZARO. Fu già osservato che triplice sia lo scopo di questa legge: l'interesse del pubblico servizio, l'interesse finanziario e l'interesse della giustizia distributiva. La legge adunque ha stabilito questi principii, ma poi si arrestò innanzi alle conseguenze; di modo che essa (ciò emerge specialmente dall'esame del secondo articolo) non può dirsi nè progressiva, nè conservatrice, nè democratica, nè aristocratica, è spesso inconseguente, e, aggiungerei ancora, spesso oscura nella frase, oscurissima nella locuzione.

Venendo all'articolo 2, il primo paragrafo ammette la cumulazione di due impieghi riuniti per disposizione di legge. Io credo che questo paragrafo rende illusoria e contraddittoria tutta intera questa legge, imperocchè lascia il campo ad una elasticità pericolosa.

Votando noi una legge sui cumuli degli impieghi, questa sembra che debba essere la sede di definir chiaramente quei cumuli che sono permessi e quelli che non lo sono. Una volta che in una legge si stabilisce un principio, i singoli articoli di essa devono esserne la logica, la legittima applicazione: questo articolo, il quale parla d'impieghi che si possono cumulare per autorizzazione di altre leggi, lascia campo libero all'interpretazione; noi vedremo di fatto cumulati impieghi incompatibili, secondo il principio che vogliamo consacrare, che così vedremo per disposizione di altre leggi violato.

Citerò un esempio. Secondo il principio direttivo di questa legge sarebbero incompatibili i due alti uffizi di direttore generale dell'amministrazione delle ferrovie e di direttore dei telegrafi, perchè questi due impieghi non possono essere utilmente esercitati da un medesimo individuo. Mentre così il principio di questa legge non consentirebbe certamente questo cumulo, altre leggi esisterebbero dalle quali fosse tollerato.

Per conseguenza io proporrei che questo primo paragrafo fosse assolutamente soppresso, e che poi con una disposizione transitoria si determinassero i casi di compatibilità, poichè diversamente non sarebbe soltanto la legge presente quella che determina i casi di compatibilità, ma se ne lascia il campo ad altre: quindi insisto per la soppressione di questo primo paragrafo.

Venendo al secondo, io credo che...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Siccome si voteranno separatamente i paragrafi dell'articolo, essendone stata domandata la divisione, sarà forse meglio ch'ella prenda poi la parola quando saremo al secondo per proporre le sue osservazioni.

LAZZARO. Accetto l'invito dell'onorevole presidente, e prenderò la parola paragrafo per paragrafo.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro propone dunque la soppressione del paragrafo 1 dell'articolo 2.

MAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA, relatore. L'onorevole deputato Lazzaro propone la soppressione del paragrafo 1. In questo paragrafo si ammette un'eccezione al principio generale della legge scritto nell'articolo 1 per quegli impieghi che, per avventura, sieno riuniti per disposizione espressa di legge. L'onorevole Lazzaro dice: in luogo di questo articolo farebbe d'uopo votare una legge transitoria, nella quale fossero espresse tutte le possibili cumulazioni, e non si dee punto lasciare ad altre leggi future lo stabilire una compatibilità, che ora si vuole assolutamente vietare.

Io gli farò notare come sarebbe difficilissimo, all'occasione di questa legge, il percorrere tutti i casi speciali i quali comprendono naturalmente tutta la vasta orbita dell'amministrazione, ed essere tutti contemplati in modo preciso e categorico da questa legge. Può intervenire tal caso nell'amministrazione in cui due impieghi possano essere riuniti per legge, senza che ciò sia contrario al principio onde questa legge è informata.

Dunque, siccome sarebbe impossibile comprendere tutti questi casi, si è detto: noi ammettiamo, in genere, l'eccezione per quegli impieghi i quali sieno riuniti per espressa disposizione di legge.

Quando si tratti di fare una legge, sarà allora il caso di considerare tutte le circostanze che possano permettere realmente l'accumulazione. Allora si potranno opporre, mentre si discuterà in Parlamento, tutte le ragioni speciali che per avventura contrastino a questa cumulazione eccezionale; ma qui *a priori* comprendere tutti i casi in modo assoluto, noi non lo potremmo fare certamente.

Per questa semplice ragione io insisto sul paragrafo 1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Dalle parole dette dall'onorevole relatore si vede quanto questa legge sia debole, poichè esso dice che non si può stabilire *a priori* per tutti i casi nei quali sia possibile la cumulazione degli impieghi. Ma, Dio mio! basta stabilire dei principii positivi e bene determinarli, perchè non vi sia luogo ad altro che all'applicazione dei medesimi.

Noi non dobbiamo in questa legge che stabilire dei principii, e bene determinarli; spetta poi al potere esecutivo attenersi a questi principii. Se noi vogliamo ammettere che questa legge è insufficiente per tutti i casi, e vogliamo lasciare aperto un adito, perchè in seguito il potere esecutivo possa proporre altre leggi, noi non faremo che rendere questa assolutamente illusoria.

È nell'interesse e nel decoro, direi così, di una seria legislazione il non lasciare nulla d'indeterminato; e siccome l'indeterminato è sempre possibile nei casi speciali, ed il determinato è solo nei principii assoluti, io mi limiterei solamente a stabilire questi principii, lasciando poi, come ho detto, al potere esecutivo il dovere di attenersi strettamente all'applicazione de' medesimi.

Aggiungo ancora che la Commissione ha preveduti molti casi nei quali il cumulo è permesso. Ora non credo che nella mente di un legislatore possano darsi altri casi di possibile accumulamento d'impieghi.

Per conseguenza io, per non aprire l'adito ai possibili fatti che distruggano la legge, e perchè noi ci limitassimo a stabilire dei principii la cui applicazione poi singolare sia abbandonata al potere esecutivo, insisto sulla soppressione di questo articolo, non solo nell'interesse della legge, ma per l'onore della nostra legislazione.

Io non aveva poi detto di fare una legge transitoria, ma